



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

AGUGLIARO (VI)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

AGUGLIARO (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 325/2019/PRSE del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 325/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

[Firma] Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini

[Firma]



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Agugliaro (VI);

VISTA la nota prot. n. 7871 del 12 luglio 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al suindicato Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 2879 del 22 luglio 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 8155 del 26 luglio 2019;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo ("la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-

finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6 c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Agugliaro sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Agugliaro era stato destinatario di

pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 275/2019/PRSE) con cui la Sezione aveva raccomandato il rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto, un costante monitoraggio del Fondo crediti dubbia esigibilità e, relativamente alla determinazione del FPV e alla gestione dei residui, un più attento rispetto dei principi contabili in materia di armonizzazione.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

1. RITARDO APPROVAZIONE RENDICONTO

Il Rendiconto risulta approvato il 3 maggio 2017, ossia oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 227 del TUEL.

L'Ente, in risposta alla nota istruttoria, ha precisato che *"il lieve ritardo trae origine dalla oggettiva difficoltà degli adempimenti ed adeguamenti resisi necessari a seguito dell'entrata in vigore della recente disciplina dei principi contabili propri del bilancio armonizzato"*.

Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà rappresentate dall'Ente, ricorda che il Rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del TUEL e dall'art. 120, co. 2 e 3, Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 del TUEL) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a), mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, TUEL, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - Rendiconto degli enti locali).

La mancata approvazione del Rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare

i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del TUEL. Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012) l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del medesimo Testo Unico.

Da ultimo, si rappresenta che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all'art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*.

2. EQUILIBRI DI BILANCIO – SQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che l'Ente si trova in una situazione complessiva di equilibrio inficiato, tuttavia, da un disequilibrio della gestione di parte capitale (-71.656,59) che sembra indicare incapacità di fronteggiare le spese di investimento con le entrate a ciò deputate, pur prendendo atto che tale risultato tiene conto degli effetti del saldo tra FPV di entrata e FPV di spesa.

Alla richiesta di aggiornamenti formulata dal magistrato istruttore, l'Amministrazione ha dichiarato quanto segue *"considerando che la verifica degli equilibri tiene conto degli effetti dal saldo tra FPV di entrata e FPV di spesa, le spese di investimento sono tenute in equilibrio con una eccedenza della parte corrente (che finanzia appunto le spese di investimento); inoltre l'Ente non contrae mutui da oltre vent'anni e quelli in essere già dal 31.12.2017 risultano integralmente estinti"*.

Pur tenuto conto che l'equilibrio finale complessivo risulta conseguito con un saldo positivo, la differenza rilevata in parte capitale risente degli effetti combinati del FPV in entrata e uscita, cioè di componenti già accertate o impegnate in altri esercizi, evidenziando un presumibile segnale di difficoltà dell'Ente nella programmazione e gestione delle proprie risorse e nello stabile mantenimento degli equilibri, nel caso di specie di parte capitale.

3. EFFICIENZA DELLA RISCOSSIONE NELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

Sulla base dei dati indicati nel questionario in esame, nel corso del 2016 le riscossioni relative al recupero dell'evasione fiscale si sono attestate su valori piuttosto bassi (*punto 1.6.1 questionario: accertamenti 14.654,00 – riscossioni 2.933,00*).

	Accertamenti	Riscossioni (competenza)
Recupero evasione ICI/IMU	2.933,00	2.933,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	11.721,00	0,00
totale	14.654,00	2.933,00

Dalla relazione dell'Organo di revisione la riscossione risulterebbe maggiore, come da tabella riportata parzialmente:

	Accertamenti	Riscossioni (competenza)
Recupero evasione ICI/IMU	10.500,00	18.527,90
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	8.500,00	11.721,00
totale	19.000,00	30.248,9

Premesso quanto sopra, il magistrato istruttore ha chiesto ulteriori precisazioni ed aggiornamenti circa le azioni di recupero intraprese.

Sul punto l'Ente ha precisato che *"I dati riportati nel punto 1.6.1 del questionario sono esatti in quanto il dott. Piermaria Foletto, revisore in carica, indicò al primo rigo i dati del solo capitolo "recupero evasione IMU", mentre nel parere ha tenuto conto del capitolo "recupero evasione ICI" sommando al capitolo "recupero evasione IMU"; al secondo rigo recupero evasione TARSU/TIA/TASI il dato corretto è quello riportato nel questionario.*

La procedura attuale sull'azione di recupero è stata ulteriormente intensificata, accertando più annualità di imposta e ricorrendo al recupero coattivo con il supporto di incarichi esterni, specializzati nel recupero evasione tributaria".

La Sezione, pur prendendo atto dalla risposta fornita che le azioni di recupero sono state intensificate, evidenzia tuttavia che il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'IMU e dagli altri tributi costituisce una criticità che potrebbe incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento di risorse necessarie a far fronte a spese programmate.

A tale proposito, la Sezione deve rammentare che, partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che riconducibilità della potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei

tributi diviene necessaria ed indispensabile per garantire risorse al comune. È del resto noto che debbono essere ascritte al funzionario responsabile del procedimento e non al legale rappresentante del comune le conseguenze dannose del ritardo nel pagamento di tributi, in quanto si verte in materia di obbligazioni periodiche imposte *ope legis* e non collegate ad attività volitiva degli organi di gestione. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 Cost. prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz'altro il cennato principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Pertanto, si richiama l'attenzione del comune ad assicurare una maggiore efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

4. RESIDUI- TABELLA ANZIANITA' RESIDUI

Infine, dai riscontri effettuati negli schemi BDAP e in altri documenti contabili, il totale dei residui di fine esercizio risulta il seguente: residui attivi € 228.472,93 - residui passivi € 76.997,14.

L'analisi anzianità dei residui (Parere Organo di revisione) riporterebbe, invece, il seguente resoconto:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI							
RESIDUI	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ATTIVI							
Titolo I		11.622,24	6.584,65	113.262,93	124.387,58	75.447,95	331.305,35
di cui Tarsu/tari				22.505,00	14.076,83	11.106,03	47.687,86
di cui F.S.R o F.S.				16.208,02	7.581,89	8.220,57	32.010,48
Titolo II							0,00
di cui trasf. Stato							0,00
di cui trasf. Regione							0,00
Titolo III		1,00	2.000,00	19.640,56	57.091,69	18.595,00	97.328,25
di cui Tia							0,00
di cui Fitti Attivi				6.743,35	8.833,49		15.576,84
di cui sanzioni CdS							0,00
Tot. Parte corrente	0,00	11.623,24	8.584,65	132.903,49	181.479,27	94.042,95	428.633,60

Titolo IV	292.430,90	148.240,50	118.629,64	0,00	91.850,04	41.956,84	693.107,92
di cui trasf. Stato	5.001,50		66.500,00		19.648,68	5.001,50	96.151,68
di cui trasf. Regione	161.530,60	10.000,00	52.129,64		71.250,00		294.910,24
Titolo V	9.360,61						9.360,61
Tot. Parte capitale	301.791,51	148.240,50	118.629,64	0,00	91.850,04	41.956,84	702.468,53
Titolo IX					5.000,00	5.434,34	10.434,34
Totale Attivi	301.791,51	159.863,74	127.214,29	132.903,49	278.329,31	141.434,13	1.141.536,47
PASSIVI							
Titolo I	27.765,13	42.868,96	51.176,52	91.169,07	7.748,62	39.639,42	260.367,72
Titolo II	340.113,90	31.673,96	92.451,17	130.000,00	130.475,30	32.631,66	757.345,99
Titolo III						3.637,34	3.637,34
Titolo IV	852,47	126,75	109,50				1.088,72
Totale Passivi	368.731,50	74.669,67	143.737,19	221.169,07	138.223,92	75.908,42	1.022.439,77

Quanto esposto sembrerebbe rappresentare la situazione dei residui formati nei singoli esercizi, senza considerare eventuali riscossioni, pagamenti, riaccertamenti, con un progressivo incremento dei totali complessivi.

Il magistrato istruttore ha chiesto, pertanto, di fornire spiegazioni e di confermare l'esatto ammontare dei residui attivi e passivi di fine esercizio, atteso che gli stessi concorrono a determinare il Risultato di amministrazione finale.

Ha chiesto, infine, aggiornamenti sui residui vetusti di parte capitale osservati nella medesima tabella (attivi € 301.791,51 - passivi € 340.113,90).

L'Amministrazione, anche in questo caso, ha fornito puntuale risposta, comunicando che *"lo schema riportato dal revisore nel suo parere, prevede l'analisi completa dei residui per anno di provenienza sommando algebricamente tutti i residui formati senza tener conto di riscossioni da residui, pagamenti e i relativi riaccertamenti che hanno portato la consistenza finale dei residui attivi e passivi come sopra confermati.*

Si chiarisce che i residui attivi vetusti presenti in tabella si riferiscono nella quasi totalità ad alienazioni immobiliari non ancora concluse, mentre i residui passivi della medesima specie, per la quasi totalità si riferiscono a lavori pubblici non ultimati e conclusi nell'anno 2018."

Il Collegio, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, non può tuttavia esimersi dall'invitare il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Agugliaro (VI):

- rileva che il Rendiconto relativo all'esercizio 2016 è stato approvato in lieve ritardo, in data 3 maggio 2017;
- in considerazione di quanto rilevato in merito agli equilibri di bilancio, invita l'amministrazione comunale di Agugliaro a vigilare sull'effettività e sul

mantenimento degli stessi nei futuri esercizi;


- raccomanda, inoltre, di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell'evasione tributaria e, in generale, la riscossione delle entrate;
- raccomanda di vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Agugliaro (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2019


Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio



Il Presidente

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il - 7 NOV. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Letizia Rossini

